Parere n. 43 del 14 ottobre 2005

COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991

Vista l'istanza della società "X S.r.l.", con sede in ----------, presentata al Comitato per il tramite della Direzione Regionale della ----------, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale proporzionale;

Considerato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla medesima società "X S.r.l." in data -------- ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 413/1991;

Udita l'illustrazione del relatore dr. Vincenzo Busa;

Premesso che:

- la società istante ha per oggetto l'attività di produzione e di commercio all'ingrosso di attrezzature, equipaggiamenti ed apparecchiature di uso tecnico per l'industria;
- la società è partecipata da due soci persone fisiche, ciascuno dei quali possiede una quota pari al --- del capitale sociale e da un terzo socio, sempre persona fisica, il quale, oltre a possedere una quota pari al --- del capitale sociale, è titolare di un diritto di usufrutto sulle quote di ciascuno degli altri due soci per il ---
- la società istante è proprietaria di un immobile strumentale per natura in cui svolge la sua attività commerciale;

- a causa dell'espansione demografica della zona sui cui insiste l'immobile, la società istante avrebbe intenzione di ampliare e modificare le caratteristiche del suddetto immobile nonché di costruire box interrati al fine di locare le nuove unità immobiliari a terzi. Per realizzare tale progetto i soci prospettano l'ipotesi di una scissione parziale proporzionale con attribuzione alla società beneficiaria di nuova costituzione del predetto immobile, unitamente al fondo di rivalutazione monetaria ex L. 72/1983, affrancato, nel corso del 2003, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva di Euro ---;
- la suddetta scissione verrebbe effettuata a valori contabili e proporzionalmente alle partecipazioni dei singoli soci al capitale sociale della società scissa, tenendo conto anche del diritto di usufrutto;
- l'operazione, così come prospettata, non evidenzierebbe differenze di cambio nei valori delle partecipazioni né emersione di avanzi o disavanzi da scissione;
- i soci precisano che non è loro intenzione, una volta effettuata la scissione, cedere la partecipazione conseguita nella società immobiliare beneficiaria.

Tenuto conto altresì che:

- l'art. 173 del Tuir, così come introdotto con le modifiche apportate dal d. lgs 358/97, conferma la natura non elusiva dell'operazione di scissione parziale proporzionale;
- è fiscalmente neutrale in capo alla società ed ai soci, in quanto il valore fiscale delle partecipazioni possedute da ciascun socio dopo la scissione resta invariato rispetto al valore fiscale delle azioni o quote possedute in precedenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 173, comma 3 del Tuir;
- il vantaggio fiscale non deriva necessariamente dalla singola operazione di scissione ma dalla realizzazione di una pluralità di atti fra loro coordinati tesi ad utilizzare scappatoie formalmente legittime al fine di conseguire risparmi d'imposta indirettamente disapprovati dal sistema;
- l'operazione di scissione parziale proporzionale, singolarmente esaminata, è fiscalmente neutrale e il trasferimento di un elemento patrimoniale della scissa a favore della beneficiaria appositamente costituita non comporta, di per sé, alcuna sottrazione al regime ordinario d'impresa. Infatti, il plusvalore relativo a tale componente patrimoniale, reso provvisoriamente latente dall'operazione in questione, concorrerà alla formazione del

reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui l'immobile sarà ceduto o assegnato ai soci;

- la medesima operazione di scissione non appare preordinata alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche, al mero scopo di spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobile), normalmente più onerosa, ai beni di secondo grado (quote di partecipazione), soggetta al più mite regime dei "capital gain", né al compimento di altri fatti atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo;
- l'operazione di scissione prospettata appare sostenuta da valide ragioni economiche, essendo finalizzata alla realizzazione di una gestione più efficiente sia dell'attività commerciale che dell'immobile trasferito alla beneficiaria, e non sembra posta in essere al fine di conseguire un illecito risparmio d'imposta.

DELIBERA

Il seguente parere:

Il Comitato ritiene che l'operazione di scissione prospettata non presenta profili elusivi, purché la stessa non sia volta alla successiva liquidazione delle società partecipanti all'operazione straordinaria ovvero finalizzata alla costituzione di soggetti giuridici non operativi e strumentali unicamente all'assegnazione ai soci di parte del patrimonio della scissa ovvero preordinata alla creazione di "meri contenitori" in cui immettere beni da alienare, al fine di ottenere, in caso di successiva cessione delle quote da parte dei soci persone fisiche, una trasformazione delle plusvalenze su singoli beni in plusvalenze su partecipazioni.

Roma, 14 ottobre 2005

Deposito: 17 novembre 2005